



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Isola del Gran Sasso (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 30 novembre 2015, n. 32 relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 22 febbraio 2021, n. 6/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Isola del Gran Sasso - ente con 4.774 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 939 e in data 20 dicembre 2017, protocollo n. 3676, nonché i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 14 marzo 2019, protocollo n. 494 (successivamente riprotocollata dal sistema Con.Te al n. 4205 del 15 novembre 2019) e in data 24 gennaio 2020, protocollo n. 522.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione, nonché di procedere anche all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo

n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Queste prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, preliminarmente si osserva che il **Comune di Isola del Gran Sasso** ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 con deliberazione di Giunta n. 55 del 30 aprile 2015. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di euro 35.062 è stato rideterminato in un disavanzo di euro 72.784. Dopo il solo accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (euro 7.561), il disavanzo cresce ad euro 80.345.

Con successiva deliberazione consiliare n. 32 del 16 giugno 2015 è stato definito il piano di recupero in 30 quote costanti annuali di euro 2.678.

3. Relativamente alla gestione finanziaria dell'Ente si osserva la presenza delle criticità di seguito esaminate.

Risultato di amministrazione

3.1. Si riporta nella successiva tabella il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente negli esercizi in esame.

Tab. 1 - Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 1° gennaio	1.368.666	1.939.967	796.628	1.887.426
Riscossioni	8.221.308	9.206.744	9.347.854	9.927.479
Pagamenti	7.650.007	10.350.084	8.257.055	9.435.131
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.939.967	796.628	1.887.426	2.379.775
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0	0	0	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.939.967	796.628	1.887.426	2.379.775
Residui attivi	1.675.001	2.556.422	4.290.485	8.016.805
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	158.099	0	0	0
Residui passivi	3.426.031	3.240.332	5.953.992	10.340.504
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	50.799	42.376	50.186	43.359
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	0	0	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	138.139	70.342	173.732	12.717
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	136.753	10.833	10.101	10.841
<i>Totale parte accantonata</i>	<i>136.753</i>	<i>10.833</i>	<i>10.101</i>	<i>10.841</i>
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	0	115.853	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0	0	0	0
Altri vincoli	0	42.056	0	0
<i>Totale parte vincolata</i>	<i>0</i>	<i>42.056</i>	<i>115.853</i>	<i>0</i>
Parte destinata agli investimenti				
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.056</i>	<i>0</i>
Totale parte disponibile	1.386	17.453	5.723	1.877

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

Questa Sezione rileva che l'Ente chiude l'esercizio 2015 con un avanzo di euro 138.139, che, dopo l'accantonamento di euro 136.753 a FCDE, determina una parte disponibile pari ad euro 1.386. Si osserva un miglioramento rispetto al riaccertamento straordinario dei residui, pertanto il Comune ha riassorbito la quota di ripiano annuale del disavanzo.

L'esercizio 2016 si chiude con un avanzo di euro 70.342, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, che, a seguito dell'accantonamento a FCDE di euro 10.833 e dell'appostamento di altri vincoli pari ad euro 42.056, si riduce in un avanzo di euro 17.453. Analogamente all'esercizio precedente l'Ente ha riassorbito la quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Relativamente all'anno 2017 si osserva un avanzo di amministrazione di euro 173.732 che, dopo gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente ("Parte accantonata" pari ad euro

10.100 per FCDE, “*Parte vincolata*” pari ad euro 115.853, vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili e “*Parte destinata agli investimenti*” pari ad euro 42.056), determina una parte disponibile positiva di euro 5.723. Si osserva che l’Ente ha recuperato la quota del disavanzo da riaccertamento straordinario.

Si evidenzia, nell’esercizio 2017, la mancata costituzione di un fondo per passività potenziali. L’Organo di revisione dichiara che l’Ente non ha ritenuto si verificassero passività potenziali. Si raccomanda all’Ente di procedere ad un attento monitoraggio di tali passività e che potrebbero determinarsi nel corso della gestione e nell’eventualità di provvedere tempestivamente ad appostare le necessarie somme.

In merito all’esercizio 2018, come per il triennio precedente, l’Ente presenta un avanzo di euro 12.717, dopo il solo accantonamento a FCDE di euro 10.841, si traduce in una parte disponibile positiva, ma esigua, di euro 1.877. Il Comune ha riassorbito, pertanto, la quota annuale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

L’Organo di revisione - nella relazione al rendiconto 2018 - indica la costituzione di un fondo indennità di fine mandato del Sindaco di euro 8.199, tuttavia dal prospetto del risultato di amministrazione presente sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) non risulta iscritto tale fondo. L’Ente, con nota di riscontro istruttorio, ha precisato che “...si conferma l’iscrizione in bilancio già dall’anno 2015 della somma di € 2.049,82 ripetuta anche negli anni 2016, 2017 e 2018 per un totale di euro 8.199,28”.

Da un esame degli allegati alle delibere di approvazione dei rendiconti in esame reperiti dalla sezione “*Amministrazione Trasparente – Bilanci*” del sito istituzionale dell’Ente - per gli esercizi 2015 e 2018 - non risulta accantonata alcuna somma a fondo indennità di fine mandato del Sindaco, essendo presente solo l’accantonamento a FCDE. Per il biennio 2016-2017, pur non essendo presente tale fondo, stante la presenza di somme vincolate, non può escludersi, allo stato degli atti acquisiti, che all’interno di questi vincoli sia presente anche la voce indennità di fine mandato. Alla luce di tali elementi, si raccomanda al Comune di procedere alla corretta allocazione delle somme relative al fondo indennità di fine mandato del Sindaco nella “*Parte accantonata*” del risultato di amministrazione così come previsto dall’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

3.2. Nel quadriennio in esame l’Ente ha accantonato quote dell’avanzo di amministrazione al FCDE come riportato nella seguente tabella:

Tab. 2 – Evoluzione FCDE

	2015	2016	2017	2018
FCDE a rendiconto	136.753	10.833	10.101	10.841
Totale residui attivi al 31.12	1.675.001	2.556.422	4.290.485	8.016.805
% sul totale residui attivi	8,16	0,42	0,24	0,14
Totale residui attivi al 31.12 sottratti i residui dei Titoli 2-4-9 (Titoli 2-4-6 per il solo esercizio 2015)	1.019.422	822.258	1.509.047	1.361.650
% sul totale residui attivi - residui Titoli 2-4-9 (Titoli 2-4-6 per il solo esercizio 2015)	13,41	1,32	0,67	0,80

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

L’Organo di revisione dichiara nei questionari dei quattro esercizi analizzati che l’Ente, per la quantificazione del FCDE, si è avvalso della facoltà concessa dal legislatore di utilizzare il metodo semplificato, come indicato nell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Al riguardo l’allegato, al punto 3, prevede che *“in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”.

Considerata l’esigua entità degli accantonamenti effettuati a FCDE è stato chiesto all’Ente di comunicare le entrate considerate al fine di quantificare tale fondo.

Dalla documentazione trasmessa è emerso che nell’esercizio 2015 il Comune ha preso in considerazione le entrate relative al rimborso ATO per mutui acquedotto e fognature, alle lampade votive dei cimiteri di Picciano e Caldarola, all’acquedotto comunale e ai diritti e canoni per raccolta e depurazione acque reflue, operando inoltre l’abbattimento del 36 per cento per i residui relativi all’anno 2015.

Per il biennio successivo sono stati considerati solamente i proventi da acquedotto comunale, mentre per l’annualità 2018 solamente l’imposta comunale sulla pubblicità.

Preliminarmente si rileva dall’analisi dei documenti prodotti per l’esercizio 2015 che l’Ente ha quantificato il FCDE con il metodo ordinario operando l’abbattimento del 36 per cento dei residui, facoltà concessa dal legislatore per il calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, ma non di rendiconto.

Giova ricordare che questa Corte ha più volte evidenziato (*ex plurimis* cfr. Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE, qui di seguito citata per stralci), con valutazioni pienamente

condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento al 36 per cento (nel 2015), 55 per cento (nel 2016), 70 per cento (nel 2017) (facoltà - come detto - riconosciuta, al contrario, dal legislatore per il bilancio di previsione), stante la *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*").

“L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che le spese siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio contabile sopra citato stabilisce che «sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...», ma per evitare che tali entrate di dubbia esigibilità possano essere utilizzate per il finanziamento di voci di spesa, nel bilancio di previsione è stanziata un'apposita posta contabile, denominata “accantonamento al FCDE” (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, si procederà in via ordinaria ad accantonare al FCDE una quota del risultato di amministrazione (cfr. Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE citata).

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata per assicurare la totale copertura del valore della differenza della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

A consuntivo, operando le contabilizzazioni su dati effettivi e non sulle stime, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata, invece, applicando *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti»*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate “a regime” dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che: *«con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento,*

nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». In altri termini, il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

In sede di rendiconto, invece, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente accantona, nell'avanzo di amministrazione, l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio (cfr. paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Alla luce del quadro sopra riportato, si ritiene che nell'esercizio 2015, la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non era possibile a consuntivo; pertanto, il metodo di calcolo adottato dal Comune non appare corretto.

Relativamente agli esercizi successivi, questa Corte, inoltre, non può non evidenziare come la decisione di far ricorso al c.d. metodo semplificato non debba comportare un'ulteriore tensione agli equilibri di bilancio, in quanto tale procedura non deve spostare agli esercizi successivi la necessità di provvedere ad una corretta quantificazione di questa fondamentale posta contabile. In questo senso va ricordato che lo stesso d.m. 20 maggio 2015 ha previsto che il ricorso a tale facoltà doveva, comunque, tenere *“conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*.

Il Collegio richiama, pertanto, in chiave prospettica, ad operare una corretta quantificazione del FCDE, presidio imprescindibile per il mantenimento degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, riservandosi di verificare la congruità degli stanziamenti in relazione ai successivi esercizi.

Gestione di cassa

3.3. Nella successiva tabella si riporta l'evoluzione del fondo cassa del Comune.

Tab. 3 - Fondo finale di cassa

	2015	2016	2017	2018
FONDO CASSA FINALE	1.939.967	796.628	1.887.426	2.379.775
<i>di cui vincolati</i>	378.301	216.377	143.162	143.162

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

Come si evince dalla tabella l'Ente presenta, negli esercizi in analisi, un fondo cassa sempre positivo, ma con un andamento altalenante tanto che passa da euro 1.939.967 del 2015, ad euro 796.628 del 2016, ad euro 1.887.426 del 2017, fino ad attestarsi su euro 2.379.775 nel 2018.

Relativamente alla giacenza di cassa vincolata si evidenzia, per il biennio 2015-2016, un importo pari a zero, come indicato nel questionario.

Tuttavia, l'Organo di revisione dichiara che non è stata determinata la giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2016.

Per l'esercizio 2017 viene segnalata - nel questionario - una cassa vincolata pari ad euro 143.162. Viene altresì indicato l'importo della cassa vincolata al 31.12.2015 pari ad euro 378.301 e quello al 31.12.2016 di euro 143.162.

Analogamente all'esercizio precedente, nel 2018 si evidenzia un importo della cassa vincolata pari ad euro 143.162.

In considerazione di queste incongruenze è stato chiesto all'Ente di comunicare le somme vincolate risultanti dal conto del tesoriere al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018. Con nota di riscontro del 20 gennaio 2021 sono emersi i seguenti importi di cassa vincolata: euro 378.301 per l'annualità 2015, euro 216.377 per l'anno 2016 ed euro 143.162 per sia per il 2017 sia per il 2018.

Uno specifico approfondimento istruttorio è stato effettuato in ordine alla gestione delle somme introitate dall'Ente a seguito del contenzioso con Anas e vincolate al rimborso, all'ATO, delle rate di mutui acquistati e fognature. Al riguardo, il Comune ha evidenziato, con valutazioni di cui la Sezione prende atto, che *«la vicenda nasce dalla sentenza nella causa civile di 1 grado, iscritta nel ruolo generale n. 1147/2004 del Tribunale di Teramo, tra il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia e l' ANAS, che si conclude con sentenza di vittoria per il Comune emessa in data 03.05.2013 dal Tribunale di Teramo. L'importo della sentenza n. 1147/2004 è determinato in euro 893.129,90, somma versata dall'Anas e incassata dal Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, in data 15.11 ,2013 con ordinativi di incasso n. 737 e n. 738, ai quali deve essere aggiunto l'importo di euro 153.546,06 aggiuntivi, a titolo di Iva, somma incassata con ordinativo di incasso n. 813 in data 28.1 1.2014 per una somma totale complessiva pari ad € 1.046.675,96. Le sovra citate somme di euro 1.046.675,96 sono state iscritte nel Bilancio di previsione del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia nel modo seguente:*

Entrata cap 203/12 Bilancio di previsione 2013 = € 893.129,90

Entrata cap 203112 Bilancio di previsione 2014 = € 153.546,06

Uscita Bilancio 2013 (Tit 1,cap 2008/8 cm 1090605) = € 405.129,90

Uscita Bilancio 2013 (Tit 2,cap 270017 cm 2090607) = € 488.000,00

Uscita Bilancio 2014 (Tit 1,cap 2008/8 cm 1090605) = € 153.546,06

Si precisa, che lo stanziamento al cap 2008/8 di euro 405.129.90 era costituito anche dagli interessi ammontanti ad euro 151.308.84, come si può anche evincere dalla nota di risposta al Consigliere di

minoranza ... prot. n. 8165 del 9.10.2015. Si ribadisce, che l'uscita bilancio 2014.cap 2008/8 di euro 153.546,06 era costituita dall' Iva dovuta al Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia. come si può evincere dalla nota prot n. 8165 del 9.10.2015 ... Ne consegue che sia la somma di euro 153.546,06, somma pagata per Iva da Anas al Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia sia la somma di euro 151.308,84 pagata da Anas per interessi al Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia siano ambedue libere e non vincolate ad alcuna opera pubblica. Per cui dopo aver salvaguardato le somme vincolate all'esecuzione dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale dei siti ed allo smaltimento dei rifiuti residui su tali siti come stabilito dal Giudice nella sentenza emessa riferita alla causa civile iscritta al n.r.q.114712004, si è proceduto al loro utilizzo, in sede di redazione del Rendiconto 2014».

Per quanto riguarda il connesso profilo delle somme relative al rimborso dei mutui per acquedotti e fognature contratti dal Comune, ma non dovute in quanto lo stesso non aveva aderito al servizio idrico integrato (ATO n. 5 Teramano) nel periodo 2004-2011, avendo continuato a gestire in economia le reti idriche comunali, si segnala che *«alla vicenda legale, dunque, che vede parte vittoriosa il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, se ne innesta un'altra che vede come attori protagonisti il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia e l' ATO Teramano n. 5, che agisce in nome e per conto del Gestore del Servizio Idrico Integrato, la Ruzzo Reti . Con una Pec prot n. 420 del 28.3.2020 a firma del Revisore Unico dei Conti dell'Ato Teramano n. 5, ha comunicato al Revisore dei Conti e al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, la situazione debitoria e creditoria del comune...al 31.12.2020, per un totale di euro 845.242,33 che il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia deve all' ATO n. 5 teramano. La causa del debito di euro 845.242,33 del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia nei confronti dell' ATO n, 5 Teramano è la seguente: il rimborso delle rate dei mutui, contratti dall'Ente per la realizzazione delle fognature e degli impianti di depurazione effettuato dall' ATO, per il periodo decorrente dall'anno 2004 all'anno 2011 ed incassate dal Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, non era dovuto, poiché il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia non aveva aderito al Servizio Idrico Integrato ed aveva continuato a gestire in economia, il servizio sino all'anno 2015 anno in cui il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia aveva aderito all' ATO n. 5 teramano. Ne consegue, pertanto, che all' importo complessivo del debito del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia nei confronti dell' ATO n. 5 teramano, determinato in euro 845.243,23 deve essere decurtato il credito spettante per complessivi euro 214.634,63 che sono le rate dovute dall' ATO n. 5 teramano al Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia... per cui resterebbe, secondo le indicazioni del Revisore dei Conti dell' ATO n. 5 teramano... un importo a debito di euro 630.607,70 , come risulta dalla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31.7.2019. Ne è conseguito che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31.7.2019, avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ANNO 2019" il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, in sede di redazione*

del Bilancio di previsione 2019, aveva accantonato prudenzialmente la somma di euro 35.721,53 sul cap 1538/1 cod mecc 09.04. 1, per le eventuali passività potenziali, dal momento che il Revisore del Conto del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, nel parere reso, allegato al Rendiconto di gestione 2018, aveva segnalato un potenziale debito, del quale era stato informato per iscritto dal Consigliere Comunale di minoranza Andrea Ianni, oggi Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia. Sempre nella delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31.7.2019... si affermava che "ad oggi non è intervenuta alcuna sentenza, che abbia statuito in merito alla presunta pretesa creditoria dell' ATO, per cui , in via prudenziale, si ritiene opportuno, accantonare la somma complessiva di euro 630.607,70 , da, eventualmente corrisponderci (qualora vi fosse una sentenza negativa per l'Ente) mediante un piano di rateizzazione della durata di quindici anni per un ammontare annuo pari ad euro 42.040,52 con decorrenza dall' Esercizio finanziario 2019". Si ribadisce che il Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia, in definitiva, ha adoperato risorse libere, non vincolate, derivanti da interessi legali e rimborso Iva della sentenza Anas, senza andare ad intaccare o senza distogliere risorse economiche vincolate e/o comunque destinate dalla sentenza Anas ai necessari lavori di riqualificazione e bonifica dei siti ,oggetto della causa Comune di Isola del Gran Sasso d' Italia /Anas»

Si osserva, inoltre, che l'Ente, nel quadriennio in esame, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né ad anticipazioni di liquidità.

Tempestività dei pagamenti

3.4 Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»", e al comma 3, che: "L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Questo Collegio segnala che da un esame del sito istituzionale del Comune non è presente, nella sezione Amministrazione Trasparente, il prospetto annuale dell'indice di tempestività dei pagamenti del 2018, mentre risultano presenti quelli dell'annualità 2015, 2016 e 2017.

Dall'analisi dei documenti si osserva un indice di tempestività dei pagamenti pari a 47 nel 2015, a 63 nel 2016, a 213 nel 2017 e a 137 nel 2018 (prospetto trasmesso in sede di riscontro istruttorio).

L'Organo di revisione comunica, per l'esercizio 2018, che l'Ente non ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; precisando, inoltre, che l'Ente ha motivato tale mancanza in ragione delle normative speciali sul sisma, motivazione che allo stesso Organo di revisione non appare adeguata a giustificare la mancata adozione di misure organizzative che la norma richiede al fine di garantire il tempestivo pagamento delle spese di funzionamento. Al riguardo il Comune, con nota del 30 gennaio 2021, ha dichiarato quanto segue: *“Si fa presente che la maggior parte dei pagamenti effettuati in ritardo fanno riferimento alle opere di ricostruzione del Sisma 2009 e al CAS (contributo per l'autonoma sistemazione che ammonta da sola a più di € 100.000,00 mensili), trattandosi di importi considerevoli, i pagamenti vengono eseguiti subito dopo l'accreditamento delle somme necessarie, da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed alle opere pubbliche in corso di realizzazione che fanno riferimento a finanziamenti autorizzati e concessi dalla Regione Abruzzo e/o dallo Stato, anche in questo caso i pagamenti vengono effettuati subito dopo il trasferimento delle somme”*.

Questa Corte, considerati i valori espressi degli indici di tempestività, nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una *“cultura dei pagamenti rapidi”*, invita a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici onde riportare i pagamenti nei tempi indicati dalla normativa, raccomandando l'implementazione di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure di pagamento automatizzate, al fine di completare in termini ordinari le procedure di pagamento.

Scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria

3.5. Questa Sezione evidenzia, per le annualità analizzate, una capacità di riscossione per recupero evasione tributaria come riportato nella seguente tabella.

Tab. 4 -Recupero evasione tributaria

	2015	2016	2017	2018
Accertamenti	140.000	80.056	169.000	69.000
Riscossioni	59.943	80.056	0	0
% riscossione	42,82%	100,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati dei questionari e delle Relazioni dell'Organo di revisione.

In particolare, nell'esercizio 2015 si rileva una percentuale di riscossione del 42,82, mentre per il biennio 2017/2018 non si registrano riscossioni.

È stato pertanto chiesto all'Ente di specificare quali azioni fossero state intraprese, o intenda intraprendere, al fine di incrementare l'attività di riscossione e migliorare la gestione di cassa. Questa Corte rileva, inoltre, per l'annualità 2017, importi differenti sulla relazione dell'Organo di revisione, dove sono presenti accertamenti per euro 199.000 e riscossioni per euro 100.419. È stato chiesto all'Ente di chiarire tale discrasia.

Relativamente al recupero dell'evasione tributaria il Comune ha dichiarato quanto segue: *“ a seguito del Sisma anno 2016 e seguenti, che hanno colpito fortemente diverse Regioni del Centro Italia, questo Comune fa parte del cratere sismico come risulta nell'allegato 2 bis al D.L. 189/2016 e s.m.e.i. , motivo per il quale è stato sospeso e prorogato a più riprese l'invio delle cartelle esattoriali per gli accertamenti tributari, è stato anche ritardato l'invio del ruolo ordinario TARI 2017 che è stato effettuato alla fine del mese di Novembre dell'anno 2017. Inoltre, vi sono tanti fabbricati e/o abitazioni rese inagibili a fine anno 2016 e nel corso dell'anno 2017, in aggiunta ai fabbricati resi inagibili già dal sisma 2009 in corso di sistemazione e/o ancora da sistemare, ad esempio l'intero Centro Storico del Comune, pertanto, non si è potuto procedere speditamente con gli accertamenti tributari, anche a causa della presenza di molteplici e continue emissioni di Ordinanze da parte del Sindaco per inagibilità.*

Per la discrasia evidenziata sull'annualità 2017 si è verificato un errore materiale nella relazione del Revisore dei Conti in quanto dalle scritture contabili risultano...accertamenti per € 199.000,00 e riscossioni per € 0 a causa dei posticipi e dei rinvii, previsti dal D.L. 189/2016 e seguenti, come sopra detto, che negli anni successivi sono stati interamente incassati”.

Ciò posto, questa Corte si riserva di verificare gli esiti degli incassi effettuati in sede di analisi dei successivi rendiconti.

Relativamente alle modalità di accertamento delle entrate IMU/TARI/TARES 2012-2013-2014 e accertamenti proventi lampade votive cimiteri Pacciano e Caldarola anni 2012-2016, è stato chiesto all'Ente di specificarne i contenuti. Al riguardo il Comune ha precisato quanto segue: *“Per gli accertamenti IMU TARSU 2012 le somme sono state iscritte nel Bilancio di Previsione 2016 (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.54 in data 07.06.2016), rispettivamente € 60.000,00 (ACCERTAM,IMU 2012) ed € 40.000,00 (ACCERTAM.TARSU 2012), in data 24.08.2016 si è verificato il primo sisma in Abruzzo, successivamente il 30.10.2016 il secondo sisma ancora più grave del primo che ha causato l'inagibilità della sede comunale con conseguente primo trasloco in altra sede provvisoria , successivamente in data 18.01.2017 il terzo gravissimo sisma che ha reso inagibile anche la sede provvisoria con conseguente altro trasloco in altra sede e con l'inserimento del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia nel cosiddetto “Cratere sismico”...Tutti gli eventi anzidetti non hanno reso possibile l'effettuazione entro il 31.12.2016 degli accertamenti IMU TARSU 2012, anche perché bisognava organizzare uno sportello al pubblico con orari di ricevimento in sede, per cui si è provveduto,*

anche a causa dei diversi rinvii delle scadenze esattoriali, previsti dalle continue modifiche ed integrazioni apportate al D.L. 189/2016 citato, nell'anno 2017. Naturalmente in sede di redazione del Rendiconto di Gestione dell'Esercizio finanziario 2016 le suddette previsioni non sono state accertate e sono state reiscritte nel Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio finanziario 2017 nel modo seguente: Accert. IMU 2012 € 40.000,00 - ACCERTAM. TARSU 2012 € 30.000,00.

È stato regolarmente effettuato l'accertamento presso il Comune di Isola del Gran Sasso, per il tramite della Società Soget S.p.A...e le somme previste interamente incassate (Accert. IMU 2012 incassate € 58.781,45 - Accert.Tarsu 2012 incassate € 41.637,50) nell'anno 2018, accertate nell'Esercizio 2017.

Per gli Accertamenti IMU – TARES 2013 e Accertamenti IMU – TARI 2014: sono stati iscritti entrambi nel Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio finanziario 2017 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2017), rispettivamente € € 40.000,00 (Accefl.IMU 2014), € 20.000,00 (Accert.TARES 2013), € 30.000,00 (ACCERTAM.TARI 2014). A causa dei rinvii ordinati ai sensi del D.L.189/2016 causa sisma 2016/2017 come sopra descritto, sono stati effettuati nell'anno 2018 ed interamente incassati come accertati Esercizio anno 2017”.

Alla luce del quadro evidenziato, si ricorda che gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrono a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbe garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente.

Gestione dei residui

3.6. L'esame dei rendiconti delle annualità in esame ha evidenziato, relativamente alla gestione dei residui, la seguente situazione:

Tab. 5 – Residui attivi

RESIDUI ATTIVI	2015	2016	2017	2018
Residui iniziali	2.896.783	1.675.001	2.556.422	4.290.485
Residui finali	1.675.001	2.556.422	4.290.485	8.016.805
% riscossione dei residui	84,40	46,25	19,35	37,10
% formazione dei residui	12,48	10,59	20,40	43,37

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

Tab. 6 – Residui passivi

RESIDUI PASSIVI	2015	2016	2017	2018
RESIDUI INIZIALI	4.230.387	3.426.031	3.240.332	5.953.992
Residui finali	3.426.031	3.240.332	5.953.992	10.340.504
% pagamenti dei residui	42,74	62,95	32,83	45,60
% formazione dei residui	29,52	22,15	35,12	54,36

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL e BDAP.

Come si evince dalle precedenti tabelle, si osserva un *trend* crescente dei residui sia attivi sia passivi, determinato essenzialmente dalle somme incassate e non spese per la ricostruzione post sisma 2009 e 2016.

Relativamente allo smaltimento dei residui si osservano percentuali di riscossione rispettivamente: dell'84,40 nel 2015, del 46,25 nel 2016, del 19,35 nel 2017 e del 37,10 nel 2018. Tale decremento è determinato anche dalla sospensione del pagamento dei tributi a seguito del sisma del Centro Italia.

In merito ai residui passivi si evidenzia una percentuale media dei pagamenti del 46,03.

L'Organo di revisione segnala, per le annualità 2015, 2016 e 2017 che per i crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti non è stata fornita adeguata motivazione, attraverso l'analitica dimostrazione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione. Dichiarò, inoltre, che il riaccertamento dei residui attivi non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale. L'Ente, al riguardo, ha chiarito che *"...L'elenco dei Residui attivi e passivi è stato sempre sottoposto ad esame, di concerto tra tutti i responsabili di servizio, come riportato nei vari atti deliberativi, ai fini del loro riaccertamento, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, secondo quanto stabilito dall'art.228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e dall'art.3 comma 4 del D.Lgs 118/2011.*

Per i residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti, sempre di concerto con i vari responsabili, si è stabilito di eliminare per lo più finanziamenti di Enti sovra comunali che non si sono più concretizzati, altri iscritti erroneamente in maniera diversa ma risultati doppi, altri risultanti iscritti da molto tempo dei quali non si è riusciti a rintracciarne la provenienza certa". Si raccomanda all'Ente di attuare un attento monitoraggio dei residui presenti in bilancio al fine di evitare la presenza di entrate presunte e non esigibili che potrebbero alterare la veridicità del bilancio stesso del Comune.

Dall'analisi del prospetto dell'anzianità dei residui presente sulla relazione finanziaria al conto di bilancio 2018 dell'Ente, si osserva che la gran parte degli stessi è relativa all'esercizio di competenza, pari al 79,63 per cento per i residui attivi e al 77,40 per cento per i residui passivi. Trattasi – per i residui attivi – prevalentemente di entrate in conto capitale (euro 4.569.640), e per i residui passivi principalmente di *"Spese in conto capitale"* (euro 5.179.857).

Relativamente alle annualità precedenti si evidenzia, ancora una volta, che risultano prevalenti i residui delle entrate in conto capitale e delle spese in conto capitale, situazione scaturita a seguito degli eventi sismici in cui è stato coinvolto il Comune.

In merito ai residui antecedenti al 2016 – che rappresentano il 4,89 per cento per i residui attivi e il 7,19 per i residui passivi - è stato chiesto all’Ente di comunicare le ragioni del loro mantenimento e la trasmissione dei residui attivi più risalenti nel tempo.

L’Ente, al riguardo, ha precisato che: *“...I proventi delle lampade votive nei cimiteri di Pacciano e Caldarola, residui attivi riferibili agli anni 2011-2012-2013-2014 per un totale pari ad € 26.186,43, fanno riferimento ai mancati versamenti da parte della società cui era stato dato l'incarico già dal 1990 della realizzazione dell'impianto elettrico e della successiva gestione delle lampade votive, con riversamento al Comune di un aggio pari al 30% degli introiti. La Società incaricata nonostante le numerose richieste non ha mai trasmesso i ruoli, l'ultimo contratto rinnovato, e scaduto il 28.02.2015 non è stato più confermato e/o rinnovato e con Deliberazione n.99 adottata in data 14.09.2018, la Giunta Comunale ha affidato l'incarico ad un legale per il recupero dei crediti vantati...Rimborso ATO per mutui acquedotti e fognature per € 72.988,48, trattasi di trasferimenti di somme per la gestione delle reti comunali. trasferita nel mese di Febbraio 2015...Gli altri residui attivi fanno riferimento per lo più ad accertamenti tributari sospesi, poi procrastinati per i vari sisma, e a trasferimenti da altri Enti, finalizzati”*.

Dall’analisi della documentazione trasmessa sono emersi i seguenti valori relativi ai residui attivi ante 2016:

Tab. 7 - Residui attivi ante 2016

Residuo	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2004
Imposta comunale sulla pubblicità	1.544			8.000			
TARI	23.682						
Programma Sviluppo rurale 2007/2013 PSR		8.000					
Intervento dissesti franosi - contributi enti pubblici		8.500					
Contributo mense scolastiche per docenti	2.973						
Rimborso ATO per mutui acquedotto e fognature anno 2015	72.998						
Piano straordinario - servizi socioeducativi 1° infanzia				9.000			
Progetto Paride IEE			4.694				
Contributo regionale per manifestazione cantautori			3.000				
Proventi quote trasporto alunni	1.490						
Proventi lampade votive cimiteri Pacciano e Caldarola		9.000	7.000	6.100	4.086		
Alienazione beni patrimoniali dell'Ente	5.950						
Incentivo impianto fotovoltaico	1.884						
Incentivo impianto fotovoltaico "Palestra Sc. Media"	3.924						
Ristrutturazioni ed adeguamenti edifici scolastici							30.250
Eventi calamitosi OCDPC 256/2015	96.238						
Somme versate da enti e privati da distribuire o impiegare		28.060				54.897	
Totali per anno	210.683	53.560	14.694	23.100	4.086	54.897	30.250

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati forniti dall'Ente.

Come si evince dalla tabella l’importo prevalente è relativo ai residui 2015, costituito essenzialmente da proventi per rimborso ATO per mutui acquedotto e fognature per euro

72.998 e per eventi calamitosi euro 96.238. Relativamente ai residui da proventi lampade votive cimiteriali, l'Ente ha specificato quanto segue:” con *Deliberazione n.99 adottata in data 14.09.2018, la Giunta Comunale ha affidato l'incarico ad un legale per il recupero dei crediti vantati. La Società ICIET Engineering srl pur essendo stata sollecitata più volte all'attuazione degli obblighi nascenti dagli atti di affidamento di riscossione del servizio di illuminazione delle lampade votive solo nel 2017 ha presentato ...in data 11.04.2017 n.2926 un prospetto degli aggi dovuti all'Ente per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 di € 33.166,64 da versare a rate diluite in diciotto mensilità a partire da Maggio 2017, ancora una volta senza allegare i ruoli, naturalmente, che ci consentissero di capire l'ammontare dei proventi derivanti dal predetto servizio di riscossione né i versamenti. Successivamente, il 03.06.2018, il legale incaricato ha diffidato la Società Iciet alla consegna dei ruoli e al contestuale pagamento delle somme dovute al Comune di Isola G.S.. Ad oggi...tenuto conto della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare del 1990 richiamato e confermato sia nel contratto di concessione del 1991 che nei successivi contratti di proroga, il legale ...consiglia che un eventuale giudizio monitorio introdotto davanti al Tribunale di Teramo, si concluderebbe con una sentenza dichiarativa di nullità del decreto e declinatoria della competenza, che determinerebbe un evitabile aggravio di spese per l'Amministrazione. Ritiene pertanto, necessario procedere direttamente con l'instaurazione di un giudizio arbitrale. Tale nota del Legale consegnata all'ufficio Tecnico, al Sindaco e alla Giunta Comunale è in fase di studio e allo stato non è stata ancora presa alcuna decisione in merito”.*

Si raccomanda all'Ente di adottare le azioni necessarie alla definizione delle pendenze in corso al fine di incrementare le riscossioni, generando - in questo modo - risorse che potrebbero essere diversamente spese per servizi ai cittadini.

Si rileva, inoltre, la presenza di un residuo di euro 54.897 relativo all'anno 2010 - somme versate da enti e privati da distribuire o impiegare - per la quale si invita l'Ente a definire un puntuale impiego.

Questa Sezione ritiene, infine, necessario richiamare l'attenzione dell'Ente ad una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, che - come è noto - ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Ciò premesso, questa Corte si riserva di controllare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da

parte dell'Ente soprattutto in termini di capacità di incasso dei crediti, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Organismi partecipati

3.7. L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), al comma 1, recita "*...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*". Il successivo comma 3 prevede, poi, che "*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*".

Con deliberazione consiliare n. 28 del 29 settembre 2017, l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute al 23 settembre 2016, così come stabilito dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, prevedendo il mantenimento della partecipazione nella società Montagne Teramane e Ambiente S.p.a. che si occupa della: gestione rifiuti e dell'igiene urbana - quota di partecipazione del 4,80 per cento - in quanto la stessa produce un servizio di interesse generale.

Relativamente alla partecipazione nella società consortile Gran Sasso Laga S.r.l., che svolge attività di consulenza imprenditoriale - quota partecipazione dello 0,57 per cento, è stata prevista la sua alienazione.

Il Comune ha regolarmente trasmesso la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018 effettuate, rispettivamente, con deliberazione consiliare n. 50 del 28 dicembre 2018 e con deliberazione consiliare n. 57 del 20 dicembre 2019.

L'Ente, per entrambi gli anni, ha deliberato di prendere atto della ricognizione effettuata e di non prevedere nuove misure di razionalizzazione.

L'Organo di revisione, nei questionari ai rendiconti degli esercizi in esame, comunica che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Questa Sezione ricorda al Comune che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile

e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Si osserva in via generale che la presenza di partecipazioni di esigua entità, fatte salve quelle relative ad affidamenti *in house*, non ne giustifica il mantenimento, dato che tali partecipazioni non consentendo un controllo sulla partecipata, ne costituirebbero un mero investimento in capitale di rischio. Si determinerebbe, in questo modo, un contrasto con la volontà del legislatore che vuole evitare che le pubbliche amministrazioni detengano partecipazioni societarie al solo scopo di esercitare attività imprenditoriali o di investimento.

Anche per tali motivi si invita l'Ente ad attivare un sistema informativo in grado di monitorare i rapporti tra l'Ente e gli organismi partecipati, per accertare l'esatto valore delle partite reciproche e, ancor più, per rilevare l'eventuale rischio esistente ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Spese di rappresentanza

3.8. Questa Corte segnala che il Comune non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi in esame, così come stabilito dall'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138 del 2011.

Da altra documentazione pervenuta in sede di riscontro istruttorio si deduce che l'Ente non ha sostenuto spese per rappresentanza in nessuno degli esercizi analizzati.

Il Comune ha inoltre precisato di non aver adottato un apposito regolamento per le spese di rappresentanza.

La Sezione ricorda che l'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria di tali spese da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile, in linea con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

Altre criticità riscontrate

3.9 Sebbene l'Organo di revisione, come già precedentemente segnalato, abbia certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare sulle gestioni in esame, dall'analisi delle relazioni prodotte emerge, oltre a quanto precedentemente evidenziato, che l'Ente non ha provveduto ad accantonare nel rendiconto

2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali.

L'Ente, inoltre, non ha provveduto a verificare la congruità dei predetti accantonamenti avuto riguardo ai criteri recati dai d.p.c.m. del 18 aprile 2016 e del 27 febbraio 2017 per la determinazione della spesa a carico dei bilanci.

Al riguardo il Comune ha precisato che: *"...ha provveduto ad accantonare le somme, per il finanziamento degli arretrati, da erogare ai dipendenti, a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali nell'anno 2017, e ne ha verificato la congruità, nel 2018 ha inoltre provveduto regolarmente, con apposita variazione di Bilancio, ad aggiungere le somme necessarie a quelle già determinate per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, come previsto dai DPCM 18 Aprile 2016 e 27 Febbraio 2017"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere le azioni volte ad una corretta quantificazione del FCDE;
- ad attuare tutte le azioni necessarie all'incremento dell'attività di riscossione dell'evasione tributaria e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Isola del Gran Sasso (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, c. 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
26.02.2021
11:04:54 CET

